

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela. C. 1640 Contento (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	65
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	67
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	65
Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 1956 Brigandì, C. 252 Bernardini, C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace, C. 3300 Labocchetta e C. 3592 Santelli (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	65
Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	66

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.

C. 1640 Contento.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 28 settembre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato*), il cui esame inizierà la prossima settimana.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 6 ottobre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.

C. 1956 Brigandì, C. 252 Bernardini, C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace, C. 3300 Labocchetta e C. 3592 Santelli.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 24 novembre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.

C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 6 ottobre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.
C. 1640 Contento.**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Al secondo comma dell'articolo 152 del codice penale, dopo le parole « di persistere nella querela » è aggiunto in fine il seguente periodo: « ovvero quando il querelante, pur avendo ricevuto rituale notifica della citazione a comparire, non compare all'udienza, senza addurre un legittimo impedimento ».

1. 1. Rao, Ria.

All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 152, comma 2, del codice penale, dopo le parole non è comparso all'udienza inserire le seguenti in cui doveva essere sentito come testimone.

1. 2. Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

ART. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

2. Al comma 4 dell'articolo 337 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente periodo: « Contestualmente, è dato espresso avviso al querelante che, se a seguito di rituale notifica non comparirà in udienza senza addurre un legittimo impedimento, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela ».

2. 1. Rao, Ria.

All'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, capoverso articolo 337, comma 4 del codice di procedura penale, dopo le parole « espresso avvertimento » inserire la seguente « scritto » e, dopo le parole « non comparendo il querelante all'audienza » inserire le seguenti le seguenti « in cui deve essere sentito come testimone, e, dopo il comma 2 dell'articolo 337 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti seguenti commi: « 2. All'articolo 380 comma 3 del codice di procedura penale dopo il primo periodo inserire il seguente: "L'ufficiale o l'agente rilascia l'attestazione e provvede all'avvertimento di cui al comma 4 dell'articolo 337". ».

3. All'articolo 381 comma 3 del codice di procedura penale dopo il primo periodo inserire il seguente: "L'ufficiale o l'agente rilascia l'attestazione e provvede all'avvertimento di cui al comma 4 dell'articolo 337.". ».

2. 2. Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.

* **3. 2.** Rao, Ria.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Rao, Ria.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4. – 1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: 2-*ter*. Il giudice rinnova d'ufficio la citazione al querelante qualora sia provato o appaia probabile che questi non ne abbia avuto effettiva conoscenza ».

4. 2. Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

ART. 5.

Al comma 1, lettera f-bis), sostituire le parole giustificato motivo con le seguenti: legittimo impedimento.

5. 1. Rao, Ria.

All'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 429 del codice di procedura penale, al comma 1 lettera f-bis) dopo le parole giustificato motivo sono inserite le seguenti: un'udienza in cui deve essere sentito come testimone.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 introdurre l'articolo 5-bis: ART. 5-bis. – 1. All'articolo 142 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 lettera e) dopo le parole « l'avvertimento » inserire le seguenti « , salvo che si tratti del querelante, »;

b) al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: f) nei reati procedibili a querela, quando si debba procedere a citazione del querelante come testimone, l'avvertimento espresso a questi che, non comparendo senza addurre un giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela ai sensi dell'articolo 152 comma 2 del codice penale. »;

c) al comma 4, dopo le parole « lettere b), c), d), e) aggiungere le seguenti: f).

5. 2. Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, lettera b-bis), sostituire le parole giustificato motivo con le seguenti: legittimo impedimento.

6. 2. Rao, Ria.

ART. 7.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7. – 1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Nel caso di reati procedibili a querela, la citazione al querelante contiene altresì l'avvertimento che, non comparendo senza addurre un giustificato motivo dovuto a

caso fortuito o forza maggiore, il giudice dichiarerà l'improcedibilità dell'azione penale. »;

b) dopo il comma 5 dell'articolo 29 inserire il seguente: "Qualora il querelante, senza addurre un'impossibilità dovuta a caso fortuito o forza maggiore, non sia comparso personalmente all'udienza il giudice dichiara non doversi procedere, a meno che non risulti omesso l'avvertimento previsto dall'articolo 20 comma 4. In tale ultimo caso il giudice di pace dispone il rinvio dell'udienza ed ordina la notificazione al querelante assente del verbale d'udienza, con l'espresso avvertimento che, non comparendo all'udienza successiva senza addurre giustificato motivo dovuto a caso fortuito o forza maggiore, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela ai sensi dell'articolo 152 comma 2 del codice pe-

nale. In caso di dichiarazione di improcedibilità si applica l'articolo 31;

c) all'articolo 31 comma 1 dopo le parole « ai sensi dell'articolo » inserire le seguenti « 29 comma 5 o »;

d) sostituire l'articolo 31 comma 3 con il seguente: « Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza, invitando il querelante a provvedere alle notifiche. ». ».

7. 1. Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, lettera f-bis), sostituire le parole giustificato motivo con le seguenti: legittimo impedimento.

7. 2. Rao, Ria.